

CURA PASTORALE DI FEDELI DI ALTRA CHIESA «SUI IURIS» *

0. INTRODUZIONE

La mobilità dei nostri giorni ha delle gravi ripercussioni sulla vita degli individui costretti per qualsiasi ragione ad emigrare, per tutto ciò che comportano gli spostamenti definitivi, come la separazione dai familiari, la rottura dei rapporti di amicizia, l'adattamento a nuove lingue, culture, condizioni climatiche. Gravi ripercussioni si hanno anche per le comunità, specialmente quelle minori, che rischiano di impoverirsi e di sfaldarsi nei luoghi da cui partono i loro componenti, senza aver sempre la possibilità di ricostituirsi come comunità nei luoghi di arrivo.

Presto infatti sopravviene la dispersione nei territori di accoglienza, e la comunità, anche se ha potuto mantenere all'inizio una certa unità, si dissolve nella «diaspora», ed è gradatamente assorbita dal gruppo predominante.

La pratica religiosa dei fedeli cattolici parrebbe facilitata dal fatto che la chiesa cattolica è diffusa; ciò non ostante, le comunità orientali sono molto esposte in quanto minoritarie.

Gli orientali cattolici trovano infatti accoglienza nelle comunità cattoliche presenti praticamente in ogni parte del globo e specialmente nei luoghi di immigrazione, ma queste comunità sono latine e, purtroppo, non sono sempre aperte alla comprensione ed al rispetto degli elementi propri di tradizioni religiose diverse dalla propria.

Il presente studio, muovendo da queste considerazioni, si propone di analizzare i vincoli che sorgono nei riguardi dei fedeli cattolici dimoranti in territori sottoposti a vescovi cattolici di altra chiesa «sui iuris» da parte di questi ultimi, ai quali tocca assicurarne la cura pastorale.

*. *Testo rielaborato di una Relazione tenuta il 12 gennaio 1996 al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Siro-Malabarese, riunitosi in Vaticano dall'8 al 15 gennaio 1996.*

Il discorso è teoricamente molto vasto, quante sono le situazioni che si possono ipotizzare¹, ma la problematica qui proposta riguarda in modo principale e tutto particolare le situazioni create dalla presenza di fedeli orientali in territori sottoposti alla giurisdizione latina².

Per questo motivo, nelle pagine che seguono il riferimento alla legislazione latina sarà più frequente, seppure non esclusivo.

Dopo aver ricordato il diritto-dovere di ciascun fedele di osservare il proprio rito (n. 1), esaminerò quale unità si proponga all'interno di una diocesi (n. 2) esponendo poi le norme di diritto pontificio che riguardano, in questi casi, i vescovi (n. 3), i capi delle chiese di provenienza (n. 4) e la Congregazione per le Chiese Orientali (n. 5).

1. IL DIRITTO ALL'OSSERVANZA DEL PROPRIO RITO

Dopo un lungo tentennare³, le due commissioni incaricate di rivedere rispettivamente il *Codex Iuris Canonici* e il *Codex Iuris Canonici Orientalis* del 1948, promulgato solo in parte⁴, e la commissione mista per la redazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*⁵ convennero di riservare al termine «rito» il significato di patrimonio ecclesiastico, mentre entrava nel codice latino l'espressione «Ecclesia ritualis sui iuris», che diverrà poi, in quello orientale, «Ecclesia sui iuris»⁶.

1 Le chiese «sui iuris» sono infatti ventidue, includendovi la chiesa latina, ed appartengono a sei grandi famiglie e tradizioni liturgiche, quella latina e le cinque orientali, alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana o bizantina: cf. CCEO can. 28, § 2; M. Brogi, 'Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese sui iuris il CCEO', in *Ius in vita et in Missione Ecclesiae - Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati* (Città del Vaticano 1994) 739-751.

2 Vi sono anche alcuni casi di fedeli latini sottoposti ad una giurisdizione orientale, cioè di giurisdizione esclusiva di un vescovo orientale su un dato territorio, con conseguente estensione della sua potestà anche su fedeli di altre chiese «sui iuris». Ciò si verifica in Italia, per i vescovi bizantini degli italo-albanesi di Lungro e di Piana degli Albanesi; in Etiopia, con l'arcivescovo alessandrino degli etiopi di Addis Abeba ed il vescovo, anch'egli alessandrino degli etiopi, di Adigrat; in Eritrea, il cui territorio è interamente sottoposto alla giurisdizione di rito alessandrino; ed in India, in otto delle nove eparchie della chiesa siromalabarese site al di fuori del Kerala (fa eccezione la sola eparchia di Kalyan, il cui territorio corrisponde a quello della diocesi latina di Bombay e di alcune altre diocesi latine circconvicine). Sono invece ancor meno e quasi eccezionali, i casi di fedeli orientali sottoposti ad una diversa giurisdizione orientale: ricordo il caso dei copti cattolici emigrati in Libano, i quali sono stati affidati alla gerarchia maronita.

3 Cf. M. Brogi, 'Le Chiese sui iuris nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*', in REDC 48 (1991) 517-524.

4 Cf. M. Brogi, 'Codificazione del Diritto Comune delle chiese orientali cattoliche', in REDC 45 (1988) 10-15.

5 Cf. M. Brogi, 'Le Chiese sui iuris', 524-531.

6 CCEO can. 27: «Coetus christifidelium hierarchia ad normam iuris iunctus, quem ut sui iuris expresse vel tacite agnoscit suprema Ecclesiae auctoritas, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris»;

Nell'espore il catalogo di doveri e diritti di tutti i fedeli, il CIC enunzia, al can. 214, quello di rivolgere il culto a Dio «iuxta praescripta proprii ritus» e quello di seguire una «proprium vitae spiritualis formam»⁷.

E'dello stesso tenore il corrispondente can. 17 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*⁸.

Il duplice diritto qui asserito è considerato di estrema importanza, in quanto inerente alla vita spirituale del fedele.

Secondo alcuni studiosi questo diritto può essere considerato, nei suoi rapporti con il Vaticano II, rientrando nella categoria «degli elementi originari propri del tessuto ecclesiologicalo e spirituale del Concilio», o ancora, nella ricerca del suo fondamento ontologico, esso dovrebbe essere considerato come «enunciazione del diritto divino»⁹.

Per il conseguimento di questo diritto, i fedeli hanno un altro diritto, quello di rivolgersi ai loro Pastori, che avranno pertanto l'obbligo di aiutarli¹⁰.

2. LA DIOCESI ED IL SUO POSSIBILE PLURALISMO INTERNO

Succede che alcuni Vescovi provino difficoltà ad andare incontro ai loro fedeli di altra appartenenza rituale, temendo che la soddisfazione delle richieste avanzate al riguardo possa risolversi a danno dell'unità della loro diocesi.

E' tuttavia dubbio che essi possano invocare a sostegno i due codici, i quali chiudono gli elenchi dei diritti e doveri dei fedeli sottoponendone l'esercizio al bene comune della Chiesa ed alla moderazione dell'autorità ecclesiastica¹¹, ma senza escludere che possano sussistere in alcuni casi difficoltà validamente motivate, giova ricordare che i Padri del Vaticano II hanno asserito che la «varietas (rituum) in Ecclesia nedum eiusdem nocet unitati, eam potius declarat»¹².

Per quanto poi concerne singole diocesi, è opportuno evidenziare che cosa sia una diocesi.

can. 28, § 1: «Ritus est patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur».

7 Per la genesi ed il contenuto di questo canone cf. M. Brogi, 'Il Diritto all'osservanza del proprio rito (CIC can. 214)', in *Antonianum* 68 (1993) 108-119.

8 «Ius est christifidelibus, ut cultum divinum persolvant secundum praescripta propriae Ecclesiae sui iuris utque propriam vitae spiritualis formam sequantur doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam».

9 Così E. Corecco: cf. 'Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC', in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa - Atti del V colloquio giuridico, 8-10 marzo 1984* (Roma 1985) 101-125, ed in particolare 109-114.

10 Cf. CIC, cc. 212, § 2; 213; CCEO, cc. 15, § 2; 16.

11 Cf. CIC, can. 223; CCEO, can. 26.

12 Cf. OE 2.

La legislazione precedente, che si asteneva dal definire o descrivere la diocesi, ne sottolineava la territorialità¹³, pur ammettendo nel suo interno la possibilità di parrocchie personali¹⁴.

La definizione conciliare di diocesi prescinde invece da ogni delimitazione territoriale: per diocesi si intende una comunità, anzi, una parte di popolo di Dio («Populi Dei portio») che diviene comunità in quanto è radunata nello Spirito Santo tramite il Vangelo e l'Eucaristia dal vescovo, alle cui cure è stata affidata ed al quale essa aderisce¹⁵.

Il *Codex* per i latini asserisce tuttavia che la «portio populi Dei» che costituisce una diocesi «certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes»¹⁶, ma aggiunge che «ubi de iudicio supremæ Ecclesiæ auctoritatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat», possono essere erette chiese particolari¹⁷, distinte per il *rito dei fedeli* «aliave simili ratione»¹⁸.

Se vi sono nei territori delle singole diocesi fedeli distinti dall'insieme degli altri fedeli «ritu aliave simili ratione», e non sono state erette specifiche «Ecclesiæ particulares», saranno questi fedeli inseriti nella diocesi, nonostante la loro «distinzione»?

La risposta è affermativa: sappiamo infatti da ambedue i codici che il vescovo diocesano può avere nella propria diocesi, e perfino nel proprio clero, fedeli «diversi ritus»¹⁹.

Procedendo, ci si può ora chiedere come si stabilisca questo rapporto tra un vescovo di una determinata chiesa «sui iuris» ed un fedele di un'altra.

Il *Codex* per i latini non può dare alcuna risposta, dal momento che i suoi canoni «unam Ecclesiam latinam respiciunt» e trattano solo indirettamente degli orientali²⁰; troviamo invece una risposta articolata nel can. 916, § 5, del CCEO²¹.

13 Cf. CIC 1917, cc. 216; 217, §§ 1-3; motu proprio *Cleri Sanctitati* (= CS), cc. 160, §§ 1-3; 161.

14 Il provvedimento non era tuttavia favorito: cf. CIC 1917, can. 216, § 4; CS, can. 160, § 4.

15 Cf. CD 11; nello stesso senso procedono le due codificazioni post-conciliari: cf. CIC, can. 369, et CCEO, can. 177.

16 Cf. CIC, can. 372, § 1.

17 Da intendersi a norma del CIC, can. 368: diocesi, prelature territoriali, abbazie territoriali, vicariati apostolici ovvero prefetture apostoliche.

18 Cf. CIC, can. 372, § 2.

19 Cf. CIC, cc. 383, § 2, et 1015, § 2; CCEO, cc. 193 et 748, § 2; C. Pujol, 'Condicio fidelis orientalis ritus extra suum territorium', in *Periodica* 73 (1984) 489-504 P. Erdö, 'Questioni interrituali del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)', in *Periodica* 84 (1995) 326-329.

20 Cf. CIC, can. 1; M. Brogi, 'I Cattolici Orientali nel *Codex Iuris Canonici*', in *Antonianum* 58 (1983) 218-243; V. J. Pospishil - J. D. Faris, *The NewLatin Code of Canon Law and Eastern Catholics* (New York 1984).

21 I canoni di questo codice «omnes et solas Ecclesias orientales catholicas respiciunt, nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet, aliud expresse statutur» (can. 1); cf. M. Brogi, 'Il nuovo Codice Orientale e la Chiesa latina', in *Antonianum* 66 (1991) 35-61.

Posto al § 1 il principio che ciascun fedele acquisisce con il domicilio ed il quasidomicilio un proprio Gerarca (cioè Ordinario) e parroco²², il canone analizza realisticamente alcune situazioni fra cui, al § 5, il caso del fedele che si trovi in un luogo nel quale non eserciti la potestà alcun gerarca della propria chiesa «sui iuris»; in questo caso, diviene suo gerarca il gerarca di altra chiesa «sui iuris», *etiam Ecclesiae latinae*, con potestà in quel luogo. Che se ve ne fossero più di uno, la designazione è rimessa alla Sede Apostolica e, per i fedeli di chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore²³, la designazione è di competenza del capo di detta chiesa, «de assensu Sedis Apostolicae»²⁴.

3. OBBLIGHI DEGLI ORDINARI DEL LUOGO RELATIVI ALLA CURA PASTORALE

Il vescovo diocesano, nell'esercizio del suo mandato, deve aver cura di tutti i fedeli a lui affidati, compresi quelli che si trovano in situazioni particolari²⁵; il testo conciliare e i due codici che vi si ispirano danno particolare rilievo agli obblighi del vescovo verso i fedeli di differente tradizione rituale, per i quali il vescovo deve, tra l'altro, garantire l'esercizio del diritto di fedeltà al proprio rito.

Il testo conciliare è molto ampio: «Hunc in finem, ubi sint fideles diversi Ritus, eorum spiritualibus necessitatibus Episcopus dioecesanus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem Ritus, sive per Vicarium Episcopalem aptis facultatibus instructum»²⁶; il *Codex Iuris Canonici* si limita a riprendere «ad litteram» le iniziative qui enunziate: «Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem»²⁷.

22 CIC, can. 107, § 1: «Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur»; a questo paragrafo corrisponde CCEO, can. 916, § 1. Per il domicilio ed il quasi-domicilio, cf. CIC, can. 102, e CCEO, can. 912.

23 Cf. CCEO, can. 152.

24 CCEO, can. 916, § 5: «In locis, ubi ne exarchia quidem pro christifidelibus alicuius Ecclesiae sui iuris erecta est, tamquam proprius eorundem christifidelium Hierarcha habendus est Hierarcha loci alterius Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae, firmo can. 101; si vero plures sunt, ille habendus est tamquam proprius, quem designavit Sedes Apostolica vel, si de christifidelibus alicuius Ecclesiae patriarchalis agitur, Patriarcha de assensu Sedis Apostolicae».

25 Cf. CD 18; CIC can. 383 § 1; CCEO can. 192.

26 CD 23, n. 3.

27 CIC, can. 383, § 2.

Il CCEO, maggiormente sensibile alla questione, ricorda innanzitutto due obblighi del vescovo («gravi obligatione tenetur»), quello di provvedere a che i fedeli mantengano, coltivino ed osservino il rito della loro chiesa «sui iuris», e quello di favorirne i rapporti con le autorità della medesima.

Queste norme, sebbene contenute nel solo codice per gli orientali, valgono «ex natura rei» anche per i vescovi latini, in quanto fondate su principi enunziati dal Vaticano II²⁸ e richieste per la tutela del diritto enunziato nel CIC can. 214, già incontrato; sono in questo senso anche le parole pronunziate da Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1990, il quale non presentò il CCEO ai soli vescovi orientali, ma a tutta la Chiesa, con un discorso rivolto ai Vescovi «ex diversis orbis regionibus selecti», riuniti in Sinodo²⁹. Diceva il Papa: «Sancta Sedes ... confidit etiam omnes Ordinarios, quorum pastoralibus curis (fideles orientales) crediti sunt, hanc sollicitudinem (Sanctae Sedis) esse participaturos, conscios ita se potissimum Ecclesiae universali gratificaturos suumque testificaturos studium eius, quod homini excellentius est et congruentius: posse nempe vivere secundum eam cordis naturam, in qua eum Creator posuit inde a gremio materno...»³⁰.

Trascurare o, ancor peggio, contrastare questo diritto dei fedeli, perpetuerebbe la triste e deprecata esperienza della «latinizzazione»³¹ che, oltre a conculcare un diritto dei fedeli, ha rischiato (e forse lo rischia ancora) di far perdere alla Chiesa Cattolica le ricchezze dell'Oriente Cristiano, che il Vaticano II considera «tamquam patrimonium universae Christi Ecclesiae»³², e che Papa Giovanni Paolo II stima necessarie affinché la Chiesa Cattolica possa respirare «quasi duobus pulmonibus Orientis et Occidentis»³³.

3.1. «Per sacerdotes eiusdem ritus»

Il primo modo prescritto dal Concilio in vista della salvaguardia del rito dei fedeli orientali, ripreso da ambedue le codificazioni, è quello del ricorso a sacerdoti del loro medesimo rito³⁴.

28 Cf. OE 2-4.

29 Cf. CIC, can. 342.

30 *Memori animo*, n. 9, Nuntia 31 (1990) 14 (in italiano: p. 21).

31 Cf. al riguardo R. F. Esposito, *Decreto sulle Chiese Orientali - Commento* (Roma 1965) 77-115; idem, *Leone XIII e l'Oriente Cristiano* (Roma 1961) 499-517.

32 OE 5.

33 Cost. Apost. *Sacri Canones*, AAS 82 (1990) 1037.

34 Cf. CD 23; CIC 383, § 2. CCEO, can. 193, § 2, è più circostanziato, prescrivendo «eiusdem Ecclesiae sui iuris ac christifideles»: non basta dunque che appartengano ad una medesima tradizione liturgica, ma si richiede anche la comune appartenenza ecclesiale.

Poiché si tratta di una questione interna della diocesi ospitante, la designazione del sacerdote incaricato della cura dei fedeli di una determinata chiesa «sui iuris» spetta al Vescovo del luogo, ma questi potrebbe o dovrebbe molto lodevolmente consultare il Vescovo o la Gerarchia della chiesa «sui iuris» dei fedeli in questione, o anche chiedere loro di presentargli un candidato; il Vescovo è tuttavia libero di percorrere altre vie, come ad esempio l'affidamento dell'incarico a sacerdoti della propria diocesi o comunque ivi legittimamente dimoranti, anche di altra tradizione rituale ed appartenenza ecclesiale, purché capaci di fornire la debita assistenza spirituale³⁵.

Per la natura, l'estensione ed i limiti dell'assistenza, può essere opportuno adeguarsi, «congrua congruis referendo», alle norme sulla cura pastorale degli emigranti, che prende in considerazione anche le differenze rituali.

Esse invitano a procurare ai fedeli, oltre alle celebrazioni liturgiche, anche la possibilità di avere propri luoghi di culto, sale di riunioni, etc.³⁶.

Il CCEO can. 193, § 3, impone al riguardo un accordo con i Patriarchi (e Arcivescovi Maggiori) se si tratta di fedeli delle loro chiese, «certiore quam primum facta Sede Apostolica»; mancando l'accordo, la questione viene deferita a quest'ultima³⁷.

Si tratta dunque di una norma che prevede un'interferenza di un'autorità esterna, quella del Patriarca o dell'Arcivescovo Maggiore, nel governo di una diocesi; essa si potrebbe spiegare con il fatto che i fedeli della chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore continuano ad appartenere alle proprie chiese rituali³⁸.

E' questo un linguaggio poco conosciuto o fors'anche ostico nel mondo occidentale, ma comunemente accetto nell'Oriente sia europeo che mediter-

35 Occorrerà nel caso che questi sacerdoti abbiano ottenuto dalla Santa Sede, su richiesta del vescovo interessato, l'indulto detto di «biritualismo».

36 Cf. S. Congregatio pro Episcopis, 'Instructio de Pastoralibus Migratorum Cura' (diei 15 augusti 1969), nn. 22-55, AAS 61 (1969) 628-639.

37 «Episcopi eparchiales, qui huiusmodi presbyteros, parochos vel Syncellos ad curam christifidelium Ecclesiarum patriarchalium constituunt, rationes cum Patriarchis, quorum interest, ineant et illis consentientibus propria auctoritate agant certiore quam primum facta Sede Apostolica; si vero Patriarchae quacumque de causa dissentiant, res ad Sedem Apostolicam deferatur».

38 La dispersione dei fedeli in vasti territori ed il loro numero relativamente ridotto può tuttavia creare non pochi problemi al sacerdote incaricato della loro cura. Pare pertanto ottimale la soluzione adottata da una chiesa patriarcale cattolica, la quale sottoscrive apposite convenzioni con singoli vescovi latini. La chiesa patriarcale pone un sacerdote a disposizione del vescovo latino; il vescovo lo impegna a tempo limitato in curia o come vicario parrocchiale (latino) e gli affida, con o senza facoltà parrocchiali, la cura pastorale dei suoi connazionali. Con questa soluzione il sacerdote orientale, inserito «pleno iure» nel clero della diocesi di accoglienza, evita i pericoli dell'isolamento e gode dei diritti e dei doveri degli altri sacerdoti, anche sul piano economico e sanitario.

raneo, nel quale l'appartenenza ad una comunità rituale ha grande rilievo non soltanto religioso, ma anche socio-politico, e può prevalere perfino sul concetto di appartenenza o residenza in uno stato³⁹.

La norma qui esposta vincola soltanto le gerarchie orientali: la Pontificia Commissione per la revisione del *Codex Iuris Canonici Orientalis* avrebbe voluto estenderla alla Chiesa latina, ma il testo promulgato non ne fa cenno per cui, a norma del già citato can. 1 del CCEO, essa vincola giuridicamente soltanto gli orientali⁴⁰.

3.2. «Per paroecias eiusdem ritus»

Un ulteriore passo, nella direzione avviata con il ricorso a sacerdoti «del rito» è costituito dall'erezione di parrocchie rituali.

Come si è visto, il fedele acquisisce con il domicilio ed il quasi-domicilio non solo il proprio Ordinario o Gerarca, ma anche il parroco⁴¹.

Il CCEO can. 916, molto circostanziato, come si è ugualmente detto, in relazione al Gerarca, lo è anche nei riguardi del parroco: può infatti succedere che un'eparchia orientale si estenda su un territorio molto vasto, per cui anche le parrocchie, a meno di non doverne creare in numero eccessivo in rapporto ai fedeli, e con ciò fors'anche superiore alla disponibilità di clero, dovrebbero coprire territori troppo estesi.

Il codice per gli orientali invita il Vescovo eparchiale ad affidare i fedeli dispersi a parroci di altra chiesa «sui iuris», «de consensu vero Episcopi eparchialis parrochi designandi»⁴².

Il caso che stiamo esaminando è tuttavia un altro: per ipotesi, stiamo infatti trattando del caso in cui lo stesso Ordinario o Gerarca sia di altra chiesa «sui iuris», tenendo presente che, nella realtà, si tratta specialmente di Ordinari latini.

L'Ordinario latino è dunque invitato a provvedere non solo con un sacerdote - in questo caso i singoli fedeli apparterranno alla parrocchia alla

39 Pare appropriato tener qui presente la distinzione tra nazionalità (o etnia, come si usa dire oggi) e cittadinanza, e considerare l'appartenenza rituale analoga a quella nazionale, con uguale diritto ad essere tutelata.

40 Cf. Schema, CICO 1986, can. 191, et Schema, CCEO (1989), can. 193; il fatto che il canone non vincoli i vescovi latini gli fa perdere gran parte del suo peso perché di fatto —come si è detto— la presenza di orientali nelle diocesi latine è molto più frequente della presenza in eparchie di una Chiesa Cattolica orientale di fedeli cattolici di altra chiesa 'sui iuris', latini compresi. Il primo schema citato è edito in *Nuntia* 24-25 (1987); per quelli posteriori, cf. Brogi, 'Il nuovo codice orientale', 46-49, nelle varie note a piè di pagina.

41 Cf. CIC, can. 107, § 1, e CCEO, can. 916, § 1, già incontrati.

42 Cf. CCEO, can. 916, § 4.

quale appartengono gli altri fedeli della chiesa di accoglienza, ma anche «per paroecias eiusdem ritus»⁴³.

In questo secondo caso, i fedeli in questione apparterranno alla parrocchia eretta specificamente per loro.

Per la scelta del parroco valgono le considerazioni già fatte riguardo al sacerdote «del rito».

3.3. «Per Vicarium Episcopalem»

Ed è questa la terza ipotesi del CIC can. 383, § 2, corrispondente ad un terzo grado delle proposte presentate in progressione dal decreto conciliare, e ripresa nelle due codificazioni, cioè sia dal CIC che dal CCEO⁴⁴.

Il decreto conciliare propone anche un rafforzamento della posizione del Vicario Episcopale, esprimendo la possibilità che egli sia «etiam caractere episcopali ornatum»; ne tacciono invece i due codici, come se la cosa esulasse dalla competenza del Vescovo diocesano (o eparchiale). Ciò non è preciso, giacché il diritto riconosce al vescovo diocesano la facoltà di chiedere un Ausiliare, e gli raccomanda di nominarlo Vicario Generale o almeno Episcopale, rispettivamente Protosincello o almeno Sincello⁴⁵.

Toccherebbe così proprio al Vescovo diocesano chiedere all'autorità competente la elevazione all'episcopato del suo Vicario Episcopale o Sincello per i fedeli di tutte o di alcune chiese «sui iuris» soggetti alla sua potestà, oppure la designazione di un Vescovo Ausiliare che egli intende costituire Vicario Episcopale (ovvero Sincello) per i fedeli di altra chiesa «sui iuris».

Anche per la scelta del Vicario Episcopale (o Sincello) valgono le considerazioni già fatte per la scelta di un sacerdote «del rito».

43 Così il CIC, can. 383, § 2, ma si tenga presente anche il CIC, can. 518: «Paroecia regula generali sit territorialis...; ubi vero id expedit, constituantur paroeciae personales, ratione ritus, etc.»; ad esso corrisponde il CCEO, can. 280, § 1: «Paroecia regulariter...; si vero de iudicio Episcopi eparchialis consulto consilio presbyterali id expedit, erigantur paroeciae personales ratione nationis, linguae, ascriptionis christifidelium alii Ecclesiae sui iuris, etc.».

44 Cf. CIC, can. 476: «... constitui etiam possunt ab Episcopo dioecetano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus...»; dello stesso tenore CCEO, can. 246.

45 Cf. CIC, cc. 403, § 1, et 406, § 2; CCEO, cc. 212, § 1, et 215, § 2.

4. DIRITTI E DOVERI DEL PATRIARCA E DELL'ARCIVESCOVO MAGGIORE

Nonostante la delimitazione geografica del territorio nel quale Patriarca e Arcivescovo Maggiore esercitano la loro potestà⁴⁶, il *Codex* riconosce loro uno *ius et obligatio* di assumere opportune informazioni sui fedeli dimoranti al di fuori di detto territorio, «etiam per Visitatorem a se de assensu Sedis Apostolicae missum»⁴⁷.

Nulla si dice della dignità o titoli del Visitatore; è certo opportuno che la persona prescelta sia costituita in dignità, perché così potrà godere di maggiore prestigio nei luoghi in cui si reca e presso le persone che incontra. Nel medesimo tempo, non si prevede alcun ufficio stabile di «Visitatore»: si tratta di un incarico da affidarsi di volta in volta alla persona ritenuta adatta; nulla vieta che l'incarico sia affidato più volte ad un medesimo vescovo e che, per non distrarre i vescovi eparchiali dalla cura della loro eparchia, la scelta cada su un vescovo della curia patriarcale o arcivescovile maggiore o anche che il Sinodo dei Vescovi di quella chiesa designi un Vescovo che risiederà in curia con l'incarico di mantenere i legami con i fedeli «in diaspora»⁴⁸.

Il *Codex* dedica alla Visita il solo paragrafo 2 del can. 148: il Visitatore, prima di iniziare la visita, si presenti al Vescovo eparchiale o diocesano, e gli mostri le lettere di nomina. Tutto il resto è rimesso alla sua discrezione e prudenza.

Poiché si tratta di fedeli non soggetti alla potestà del Patriarca o Arcivescovo Maggiore, il Visitatore non potrà ricevere alcuna facoltà e potrà esercitare, nel corso della visita, soltanto le facoltà che gli saranno eventualmente concesse dai singoli vescovi ai quali sono affidati i fedeli, e soltanto entro i limiti della competenza del concedente. Terminata la visita, il Visitatore ne riferirà all'autorità che gli ha affidato l'incarico, che a sua volta non potrà prendere alcun provvedimento ma, discussa in Sinodo la relazione stesa dal Visitatore, potrà fare delle proposte concrete alla Sede Apostolica⁴⁹.

5. I COMPITI DELLA SEDE APOSTOLICA

La Sede Apostolica, «uti suprema relationum interecclesialium arbitra»⁵⁰, non tralascia alcuno sforzo per assicurare ai fedeli orientali il godimento del

46 Cf. CCEO, cc. 78 et 146.

47 Cf. CCEO, can. 148, § 1.

48 Il CCEO permette l'istituzione presso la curia patriarcale o arcivescovile maggiore di un certo numero di vescovi, fino a tre, con ufficio e residenza in curia: cf. can. 87.

49 Cf. CCEO, can. 148, § 3.

50 Cf. OE 4.

diritto di osservare il proprio rito, e stimolare in essi il desiderio di conoscerlo meglio e di rimanergli fedeli, come è esplicitamente richiesto anche dal codice ⁵¹.

La Congregazione per le Chiese Orientali è l'organo della Santa Sede deputato a questo particolare incarico ⁵².

Essa segue con attenzione la vita delle chiese e comunità più grandi, ma non trascura i nuclei di fedeli privi di propria Gerarchia e soggetti alla potestà di Ordinari latini, stimolando e sostenendo l'azione di questi Ordinari in loro favore.

La Congregazione suole anche inviare dei Prelati, con titolo di suoi Delegati, a visitare, sostenere ed incoraggiare detti fedeli, ed a facilitare il loro dialogo con gli Ordinari.

In casi particolari, è stato invece istituito un Visitatore stabile: si tratta talvolta di un Visitatore «della Congregazione», ma altre volte di un Visitatore Apostolico, cioè di nomina pontificia e dotato, in casi particolari, di determinate facoltà ⁵³.

Il Decreto Conciliare nell'elencare i vari provvedimenti in favore dei fedeli orientali, tace del Visitatore, e ricorda invece la figura dell'Ordinario pluri-rituale.

Il riferimento pare qui anormale. Vi si dice infatti che il Vescovo diocesano può provvedere ai fedeli *diversi Ritus* tramite sacerdoti o parrocchie etc., o «per seipsum diversorum Rituum Ordinarii munere fungentem» ⁵⁴.

L'asserzione pare qui tautologica, poiché sebbene non sia chiaro all'inizio che i fedeli «di altro Rito» siano incorporati nella sua diocesi, il Concilio chiede proprio al Vescovo diocesano di provvedere alla loro necessità «sive per sacerdotes aut paroecias... sive per Vicarium Episcopalem».

Sono più chiari i codici: «Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat...» ⁵⁵.

51 Cf. CCEO, cc. 39-41; le fonti di questi canoni sono numerosissime; l'edizione del CCEO «Fontium annotatione auctus» (anno 1995), cita molti documenti, che spaziano per un buon millennio, da S. Leone IX (1053) al Vaticano II.

52 Cf. Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, artt. 56-61, in AAS 80 (1988) 874-876; M. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica «Pastor Bonus»*, P. A. Bonnet e C. Gullo (a cura di) (Città del Vaticano 1990) 239-267.

53 La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ricorda il Visitatore all'art. 59: «Congregatio sedula cura item prosequitur communitates Christifidelium orientalium in circumscriptionibus territorialibus Ecclesiae Latinae versantium, eorumque necessitatibus spiritualibus per Visitatores... consulit»; per i casi pratici, cf. Brogi, 'Prospettive pratiche', 749s.

54 Cf. CD 23.

55 Cf. CIC, can. 383, § 2, ed il corrispondente CCEO, can. 293, § 2.

Pertanto, il Vescovo diocesano è già «Ordinario» dei fedeli di diverso rito della sua diocesi.

Altra cosa sono gli Ordinariati; quelli esistenti sono sette⁵⁶, cinque dei quali sono affidati a vescovi diocesani latini la cui giurisdizione sui fedeli orientali si estende all'intero stato di appartenenza e supera pertanto i confini della loro diocesi coprendone altre i cui ordinari, a norma del CCEO can. 916, § 5, già incontrato, ma anche a norma del diritto vigente già dal 1949, dovrebbero essere i gerarchi di quei fedeli⁵⁷.

Di questi cinque, quattro, la cui erezione risale agli anni '50, sono «pluri-rituali»: sono quelli di Argentina, Austria, Brasile e Francia.

Il quinto (in Polonia) fu eretto nel 1991 e sebbene appaia come «pluri-rituale», riguarda in realtà soltanto gli armeni⁵⁸.

Anche gli altri due riguardano soltanto gli armeni: uno, affidato alla cura pastorale di un presbitero, venne eretto nel 1925 in Grecia per i fedeli che vi si erano rifugiati quando furono espulsi dalla Turchia⁵⁹; l'altro, eretto nel 1991 per l'Europa Orientale, è affidato ad un Vescovo, ed è pienamente equiparabile ad un esarcato (cioè vicariato) apostolico.

Il CCEO ignora gli ordinariati che sono dunque, eccetto l'ultimo, un istituto «*praeter legem*».

Il testo conciliare sinora esaminato prosegue: «*Quod si haec omnia, ob rationes peculiare, iudicio Apostolicae Sedis, fieri non possint, Hierarchia propria pro diversitate Rituum constituatur*»⁶⁰.

Il testo conciliare si rivolge dunque, in primo luogo, ai vescovi diocesani —come si è detto all'inizio, si tratta in grande prevalenza di vescovi latini— esortandoli a provvedere, ma affida poi alla Sede Apostolica il compito di valutare la situazione e di intervenire anche con l'erezione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche.

56 Cf. *Annuario Pontificio* 1995, pp. 1025-1029.

57 Cf. CS, can. 22, che contiene la normativa promulgata nel 1949 come can. 86, § 3, del motu proprio *Crebrae Allatae*, sulla disciplina del diritto matrimoniale. Questa normativa è stata mantenuta, nella sua sostanza, dal CCEO, can. 916.

58 Esso succedette a quello «per i fedeli di rito greco-cattolico e di rito armeno», eretto dieci anni prima e soppresso il 16 gennaio 1991 con il ripristino dell'Eparchia di Przemysl, di rito bizantino-ucraino.

59 Cf. G. C. Zohrabian, *Memorie di vita missionaria*, 2 (Palermo 1965) 213-216.

60 CD 23, il quale cita in nota OE 4; gli fa eco la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, la quale, dopo aver affidato alla Congregazione per le Chiese Orientali il compito di assistere i fedeli orientali «per Visitatores», aggiunge: «*immo, ubi numerus fidelium atque adiuncta id exigant, quatenus fieri possit, etiam per propriam Hierarchiam consulit, collatis consiliis cum Congregatione pro constitutione Ecclesiarum particularium in eodem territorio competenti*» (cf. n. 59).

6. CONCLUSIONE

Al termine di questo breve studio, possiamo dunque così ricapitolare la questione.

I fedeli orientali «in diaspora» al di fuori dei loro territori e privi di un proprio gerarca sono affidati in genere ai vescovi latini nel cui territorio si sono trasferiti.

Detti vescovi hanno l'obbligo di aiutarli a conservare le proprie tradizioni.

E' questo un diritto dei fedeli, ma è anche un'esigenza pastorale perché il distacco completo dal proprio ambiente potrebbe provocare, con la perdita di contatto con le proprie radici, anche uno sbandamento dottrinale e morale.

Il Vaticano II e i due codici dettano al vescovo dei provvedimenti adeguati, mentre il Patriarca e l'Arcivescovo Maggiore hanno la possibilità di accertarsi dello stato dei fedeli «in diaspora», anche mediante l'invio «ad normam iuris» di un Visitatore.

Anche la Sede Apostolica ha cura della fedeltà dei fedeli orientali alle loro tradizioni, ed esplica questo suo compito tramite la Congregazione per le Chiese Orientali.

Il Dicastero può inviare dei Visitatori e, se giudica inadeguati i provvedimenti presi dai vescovi, può procedere, a determinate condizioni, all'erezione di una Gerarchia.

Si badi tuttavia che la Congregazione in quanto tale non può essa stessa «erigere» alcuna gerarchia: essa è l'organo competente che studierà le situazioni, valuterà quanto è stato fatto, prenderà contatto («collatis consiliis») con la Congregazione competente per i latini di quello stesso territorio, ed infine presenterà al Romano Pontefice le proposte ritenute idonee caso per caso.

Ed è così il Papa ad avere l'ultima parola, giacché tutte le chiese particolari, sia di Oriente che di Occidente, sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del Vescovo di Roma (cf. OE 3), il quale ha l'intenzione costante e ferma della fedele custodia e diligente osservanza di tutti i riti orientali (cf. cost. apost. *Sacri Canones*).

Marco Brogi, O.F.M.

Sotto-Segretario della Congregazione
per le Chiese Orientali